SULLE OPERAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

Art. 1

Art. 48. Legge elettorale politica.) (Art. 63. Legge comunale e provinciale

La circoscrizione della sezione nel comune che deve essere diviso in piu' sezioni e' fatta dalla Commissione, di cui all'art. 37 della legge sulla compilazione delle liste elettorali amministrative e politiche, la quale compila la lista per cadauna sezione.

L'elettore sara' assegnato alla sezione piu' vicina al luogo dove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita in quella in cui abbia dichiarato di volere essere inscritto a termini dell'art. 35 detta legge.

Gli elettori gia' inscritti che non abbiano abitazione nel comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'art. 35 saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione.

La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non piu' tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilita', fara' le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione potra' essere fatta senza domanda.

Contro l'operato della Commissione locale per la circoscrizione delle sezioni o formazione delle liste degli elettori e' ammesso reclamo alla Commissione elettorale provinciale.

Versione in vigore dal 27 luglio 1894, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sulle operazioni elettorali amministrative e politiche
Estremi	Legge 11 luglio 1894, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1894

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sulle-operazioni-elettorali-amministrative-e-politiche/art-1-art-48-legge-elettorale-politica-art-63-legge-comunale-e-provinciale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it